



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1087

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA - variante non sostanziale al PRG di Malosco, conseguente all'approvazione della variante al piano attuativo a fini produttivi di iniziativa privata PAG2 in via Ogià, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lettera j) e 49, comma 4 della l.p. 15/2015 e s.m. - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **16 Giugno 2023** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 44 del 29 dicembre 2022 il Comune di Borgo d'Anaunia ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lettera j) e 49 comma 4, della l.p. 15/2015, la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale conseguente all'approvazione della variante al piano attuativo a fini produttivi di iniziativa privata PAG2 in via Ogià, seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della l.p. 15/2015.

La variante in esame prevede l'ampliamento verso sud del perimetro del piano attuativo per specifiche finalità "PAG2". Tale ampliamento comporta la trasformazione di un ambito dalla destinazione "Area agricola locale" (articolo 49bis delle norme di attuazione di piano) alla destinazione "D1 – Aree produttive locali" soggetto a piano attuativo (articoli 43 e 44 delle norme di attuazione di piano). La delibera di prima adozione dà atto dell'approvazione del piano attuativo, avvenuta con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 17 di data 4 giugno 2020. Lo scopo del Piano attuativo PAG2 è di addivenire ad una sistemazione complessiva delle aree in esso inserite in modo da ricavare gli spazi necessari per l'attività produttiva esistente e dare priorità alla eliminazione del deposito di legname collocato nella zona agricola di pregio sotto la S.P. 35 ed al risanamento acustico ed architettonico della zona individuata dal piano. In data 12.10.2022, a prot. n. 11696, il signor Fanti Marino, in qualità di legale rappresentante della ditta Fanti Legnami S.r.l. con sede legale in Borgo d'Anaunia, via Ogià n. 8, ha presentato domanda di variante al Piano attuativo per specifiche finalità di iniziativa privata PAG2 in area produttiva di livello locale. L'esigenza di ulteriore ampliamento, prevista dalla variante in oggetto, è motivata dalla necessità di installare nel nuovo lotto la macchina scortecciatrice. La collocazione del macchinario era prevista nelle aree ottenute dall'ampliamento dell'area produttiva avvenuto in occasione della variante approvata a dicembre 2019. La nuova configurazione permetterà di ottimizzare l'efficienza dell'attività produttiva.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante in oggetto è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio. La documentazione di variante, adottata nel formato digitale, perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 12 gennaio 2023 con nota registrata al n. 24911 del protocollo provinciale; la variante è stata altresì inserita nel sistema Gestione piani urbanistici (GPU), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016. Con detta consegna ha preso avvio il procedimento di valutazione del piano.

Dopo una prima sospensione per chiarimenti da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune, con nota del 30 gennaio 2023, protocollo provinciale n. 77358, dà atto che la variante in oggetto non interessa aree gravate da uso civico.

L'Amministrazione comunale nella deliberazione di adozione della variante in argomento dà atto che la stessa non è soggetta alle procedure di rendicontazione urbanistica ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, lettera d), del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg come introdotto dall'art. 4 del D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 16 della l.p. n. 23/1992, tramite nota prot. 144502 di data 21 febbraio 2023, è convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 6 marzo 2023, al fine di recepire i pareri dei servizi provinciali per gli aspetti di merito.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio comunica al Comune di Borgo d'Anaunia, in data 9 marzo 2023, con nota registrata al n. 191159 del protocollo provinciale, il proprio parere (n. 08/23) al fine del prosieguo dell'iter di approvazione prospettando le osservazioni espresse per l'integrazione dei relativi contenuti. Parere che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in Allegato A).

Il Comune di Borgo d'Anaunia, con deliberazione consiliare n. 05 di data 20 aprile 2023, adotta in via definitiva la variante al PRG in argomento e contestualmente approva la variante al piano attuativo. Gli elaborati che costituiscono la variante allo strumento urbanistico come adottati definitivamente pervengono al Servizio competente su supporto digitale in data 27 aprile 2023 con nota di protocollo provinciale n. 315138, dando atto dell'avvenuta modifica degli elaborati di piano a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e rilievi formulati nel parere provinciale n. 08/23.

Nelle premesse della delibera il Comune fa presente che nel periodo di deposito della documentazione di variante, effettuato ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 39 della l.p. 15/2015, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

Esaminati i contenuti delle integrazioni il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota di data 07 giugno 2023, protocollo n. 443280, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha subordinato l'approvazione della variante ad un'ulteriore modifica dei suoi contenuti, nei termini ripresi e chiariti nella citata nota, al fine di risolvere tutte le questioni esposte in sede di esame della variante e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della variante.

Il Comune di Borgo d'Anaunia ha provveduto a fornire quanto richiesto con nota assunta agli atti sub protocollo n. 466544, di data 15 giugno 2023.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo d'Anaunia, adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 05 di data 20 aprile 2023, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, i quali sono allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come elencati nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Borgo d'Anaunia in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 28 aprile 2023 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso nel termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, richiamate le disposizioni degli articoli 39, comma 2, lettera j) e 49, comma 4 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la variante non sostanziale al piano regolatore generale del Comune di Borgo d'Anaunia, conseguente all'approvazione della variante al piano attuativo a fini produttivi di iniziativa privata PAG2 in via Ogià, adottata con deliberazione consiliare n.5 di data 20 aprile 2023, con le modifiche apportate con il parere n.8/23 del 07 marzo 2023 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e con nota di data 07 giugno 2023, protocollo provinciale n. 443280, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, parere n. 08/23 di data 07 marzo 2023, corrispondente all'allegato A) e la nota di data 07 giugno 2023, protocollo provinciale n. 443280, corrispondente all'allegato B);
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL C ELENCO CODICI HASH

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 7 marzo 2023

Prat. 2996 – parere n. 8/2023

OGGETTO: Comune di Borgo d'Anaunia: Variante non sostanziale al PRG di Malosco - conseguente all'approvazione della variante al piano attuativo a fini produttivi di iniziativa privata PAG2 in via Ogia'. Rif. delib. cons. n. 44 dd. 29 dicembre 2022 – prima adozione (pratica 2996).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 44 del 29 dicembre 2023 il Comune di Borgo d'Anaunia ha adottato in prima istanza una variante non sostanziale al PRG per la modifica di un piano attuativo con effetto di variante al PRG. In data 12 gennaio 2023, prot. n. 24911, è stata trasmessa la documentazione determinando l'avvio del procedimento.

Con nota di data 27 gennaio 2023, prot. n. 74642, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento richiedendo chiarimenti in merito all'eventuale mutamento di destinazione urbanistica di beni gravati da uso civico tra le modifiche proposte dalla variante. I chiarimenti richiesti sono pervenuti in data 30 gennaio 2023, prot. n. 77358, determinando il riavvio del procedimento. Con nota di data 21 febbraio 2023, prot. n. 144507, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 7 della l.p. 23/1992 tenuto conto delle esigenze istruttorie emerse, ha sospeso il procedimento per ulteriori 10 giorni.

La delibera dispone la pubblicazione dell'avviso di prima adozione ed il contestuale deposito della documentazione di variante a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi.

In merito ai contenuti della circolare del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica della Provincia autonoma di Trento di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 ad oggetto: "Legge provinciale per il governo del territorio 2015, informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie. Presentazione in formato digitale dei piani urbanistici.", la deliberazione di prima adozione rende esplicito riferimento al formato digitale degli elaborati di variante allegati.

Il giorno 6 marzo 2023 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame della variante e per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità, convocata con nota del 21 febbraio 2023, prot. n. 144502.

I servizi Foreste, Opere stradali e ferroviarie, Gestione strade e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente hanno fatto pervenire il proprio parere di competenza di cui si riportano a seguire gli esiti valutativi. Il Servizio Agricoltura, seppur convocato, è risultato assente e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per la parte di competenza si intende acquisito l'assenso di tale struttura secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015. Si richiama che la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non ha concesso l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni con deliberazione n. 126/2022 di data 1 giugno 2022.

Obiettivi della variante

La variante in esame prevede l'ampliamento verso sud del perimetro del piano attuativo per specifiche finalità "PAG2". Ai sensi dell'articolo 49 comma 4 della l.p. 15/2015, la delibera di approvazione della modifica al piano attuativo costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. Tale ampliamento comporta la trasformazione di un ambito dalla destinazione "Area agricola locale" (articolo 49bis delle norme di attuazione di piano) alla destinazione "D1 – Aree produttive locali" soggetto a piano attuativo (articoli 43 e 44 delle norme di attuazione di piano).

La previsione di piano attuativo "PAG2" era già stata oggetto di un primo ampliamento in occasione della variante al PRG approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2108 di data 20 dicembre 2019. Tale ampliamento aveva comportato la riduzione di aree agricole di pregio del PUP e relativa compensazione.

La delibera di prima adozione dà atto dell'approvazione del piano attuativo, avvenuta con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 17 di data 4 giugno 2020.

L'esigenza di ulteriore ampliamento è motivata all'interno della documentazione di variante dalla necessità di installare nel nuovo lotto la macchina scortecciatrice. La collocazione del macchinario era prevista nelle aree ottenute dall'ampliamento dell'area produttiva avvenuto in occasione della variante approvata a dicembre 2019. La nuova configurazione permetterà di ottimizzare l'efficienza dell'attività produttiva.

Elementi della variante

Gli atti allegati alla delibera di prima adozione della variante comprendono la relazione illustrativa, la documentazione fotografica e gli estratti cartografici, gli elaborati cartografici nella versione vigente, di raffronto e finale, il documento "Dichiarazione rendicontazione urbanistica", la tavola che evidenzia le interferenze tra le aree variate e la Carta di Sintesi della Pericolosità. Allegati alla deliberazione n. 44 del 29 dicembre 2023 e trasmessi unitamente al piano urbanistico in esame, sono depositati gli elaborati di cui al piano attuativo per specifiche finalità "PAG2".

La relazione illustrativa di variante consegnata corrisponde alla relazione tecnica del piano attuativo e deve essere rivista al fine di garantire i contenuti previsti da un elaborato afferente lo strumento urbanistico di governo del territorio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 24 comma 7 della l.p. 15/2015. E' opportuno che i documenti "Estratti cartografici" e "Documentazione fotografica" siano ricondotti all'interno della relazione illustrativa.

Risulta assente la relazione inerente i beni gravati da usi civici, che dovrà essere integrata in sede di adozione definitiva.

Non è stato consegnato l'elaborato relativo all'estratto delle norme attuative del PRG nella versione di raffronto e finale, dichiarando che la variante non ne comporta la modifica. Rimandando a quanto indicato nei paragrafi successivi si segnala la necessità di produrre tale elaborato in vista dell'adozione definitiva.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni adottate e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste dai servizi provinciali competenti. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare.

Elementi del piano attuativo

Allegati alla deliberazione n. 44/2023 e trasmessi unitamente al piano urbanistico in esame, sono depositati gli elaborati di cui al piano attuativo per specifiche finalità "PAG2" di iniziativa privata, costituiti da relazione tecnica, estratti cartografici e documentazione fotografica, relazione geologica-geotecnica-idrogeologica, elaborati cartografici comprensivi della suddivisione delle zone del piano attuativo e delle planimetrie di rilievo, stato autorizzato, progetto e raffronto, sezioni e particolari tipologici.

Si chiedono chiarimenti rispetto al soddisfacimento dei contenuti minimi dello strumento come definiti dalla l.p. 15/2015 all'articolo 49 e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale all'articolo 5. In particolare, si chiedono chiarimenti rispetto alla mancata consegna del documento delle norme di attuazione del piano attuativo e della convenzione.

Si evidenzia che la documentazione di piano attuativo sembra far riferimento all'approvazione di un nuovo piano attuativo mentre l'operazione compiuta, come individuata all'interno della deliberazione di prima adozione e della documentazione di variante al PRG si configura come variante per ampliamento del piano attuativo approvato "PAG2". Tale incongruenza deve essere risolta.

Si chiede di verificare che quanto dichiarato all'interno della deliberazione di prima adozione e della relazione illustrativa in tema di titolarità patrimoniali soddisfi quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 5 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che richiede che il piano attuativo sia accompagnato dalla documentazione attestante i titoli idonei ad intervenire sulle aree interessate.

Analisi degli elaborati cartografici

Si evidenzia che sono stati consegnati i dati .shp relativi al solo ambito corrispondente all'ex Comune di Malosco. Si prende atto che l'Amministrazione comunale non ha ancora provveduto con variante all'unione ed armonizzazione dei PRG a seguito dell'avvenuta fusione degli ex Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco.

In merito ai dati rappresentati cartograficamente e consegnati su supporto informatico, tenuto conto dell'istruttoria di ufficio condotta sulla variante al PRG in oggetto adottata in prima istanza, si evidenziano le seguenti incongruenze che andranno opportunamente risolte.

Il tematismo relativo alle alberature di mascheramento di cui al dato .shp G116 dovrà trovare nuova perimetrazione che ricomprenda anche l'area di variante, in coerenza con le prescrizioni indicate dalla deliberazione della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non n. 126/2022 di data 1 giugno 2022.

La fascia di rispetto in corrispondenza della nuova area produttiva non è stata modificata e dovrà essere corretta in ragione dell'introduzione di una nuova area insediativa.

Seppur non oggetto di variante, si evidenzia la presenza di una previsione di viabilità locale esistente in corrispondenza della p.f. 922/7 di cui non si trova riscontro rispetto allo stato reale dei luoghi, si chiedono chiarimenti in merito.

Valutazione ambientale strategica

Con riferimento al regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., nonché alle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si richiama che i PRG e loro varianti sono sottoposte a valutazione strategica con l'obiettivo di assicurare la coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP. In merito, all'interno della deliberazione di adozione definitiva l'Amministrazione comunale, richiama quanto attestato nell'allegato parte integrante denominato "Dichiarazione rendicontazione urbanistica", che annovera la variante in oggetto tra i casi non soggetti a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3bis comma 8 lettera d) del D.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Si segnala che la tipologia di variante proposta non ricade nei casi stabiliti dall'articolo 3bis, comma 8, del predetto regolamento, pertanto la procedura dovrà essere integrata con la verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica, che dovrà essere condotta secondo le linee guida stabilite nel d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

L'Amministrazione comunale dovrà quindi provvedere ai necessari adempimenti volti a garantire il rispetto degli obblighi e la conformità della procedura.

Gli esiti della verifica condotta ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015 dovranno essere riportati in forma estesa entro la deliberazione di adozione definitiva.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Si sollecita l'Amministrazione a provvedere all'aggiornamento complessivo dell'apparato normativo tramite variante successiva.

Si prende atto che è stata prodotta la tavola n. 4 di verifica delle interferenze con la Carta e che le aree oggetto di modifica ricadono in aree P1 con penalità trascurabile o assente. E' opportuno integrare la relazione illustrativa di un capitolo dedicato alla verifica delle interferenze con la Carta di sintesi della pericolosità.

Tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo

In merito alla variante in esame l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con nota di data 27 febbraio 2023, prot. n. 160109, ha espresso il seguente parere:

"TUTELA DELL'ARIA SUOLO ED AGENTI FISICI

Matrice "Rumore"

Al fine di consentire un ordinato e compatibile sviluppo del territorio, rispettoso di adeguati vincoli di salvaguardia ambientale fissati dalla vigente normativa in materia sull'inquinamento, facente capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", i Comuni sono tenuti a definire la pianificazione urbanistica in misura coerente con la Classificazione Acustica del proprio territorio. Ciò per evitare l'insorgere di possibili condizioni di disturbo provocate dall'accostamento di due contrapposte esigenze, quella della tranquillità e del riposo delle persone - tipicamente riconducibile alle esigenze di tipo abitativo - da un lato, con quelle legate allo sviluppo delle esigenze degli operatori produttive, dall'altro. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della menzionata Legge quadro, è posto divieto di contatto tra aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A), inibendo di fatto i c.d. "salti di classe". Un contrasto nel quale pare sia incorso lo sviluppo dei nuovi spazi operativi di pertinenza della Ditta Fanti Legnami S.r.l., riconosciuti mediante un piano attuativo di iniziativa privata, da destinare a deposito legname e impiego di macchinari per la scortecciatura dei tronchi sulle pp. ff. 230, 229/1, 228/2, 228/1, 227/1, 226/4, attualmente destinate ad area agricola locale. Tale proposta risulta, infatti, in disaccordo con quanto previsto dalla predetta normativa di salvaguardia dal rumore, dal momento che l'ampliamento dell'area intercetta a Sud dei ricettori inseriti in zone "B2 - Aree edificate esistenti" e "Area alberghiera" (Hotel Rosalpina). In particolare, risulta utile evidenziare che le aree di deposito legname sono spesso associate a operazioni rumorose scaturite dalla movimentazione di camion e del "ragno", carico/scarico legname e scortecciatura dei tronchi, le quali possono rappresentare una seria minaccia per la popolazione esposta al rumore, in quanto svolte all'aperto e in orari che possono contrastare con il riposo e la tranquillità. Per queste tipologie di sorgenti risulta infatti utile voler riconoscere apposite "fasce cuscinetto" che assicurino, per semplice divergenza geometrica, un adeguato decadimento del rumore. Nel caso in esame, tale precauzione assume ulteriore particolare rilevanza, se non altro per cercare di evitare di disperdere quella preziosa opera di contenimento del rumore che l'Azienda ha intrapreso a seguito dei precedenti controlli fonometrici condotti da questa Agenzia nel febbraio 1993 e agosto 2003 durante i quali vennero riscontrati livelli di rumore superiori ai limiti, anche a causa di operazioni simili a quelle prospettate all'interno di tale piano attuativo".

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Viabilità

In merito alla variante il Servizio Opere stradali e ferroviarie ed il Servizio Gestione strade della Provincia, tramite un parere congiunto di data 7 marzo 2023, prot. n. 180308, hanno espresso quanto di seguito riportato:

"si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato

con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

2. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

3. Premesso che tutte le opere da realizzare in fascia di rispetto stradale rientranti nella perimetrazione del centro abitato di Malosco dovranno in ogni caso essere formalmente assentite dal Servizio Gestione strade con il rilascio, nei modi previsti, dell'apposito nulla osta al Comune sulla base del progetto depositato dal proponente i lavori, si osserva altresì:

L'area ricompresa tra le p.f. 467/2 e p.f. 469/1 a valle della S.P. 35 di Malosco tra il km 1+470 e il km 1+550 è indicata nella variante a "ripristino piazzale". Si prescrive la pavimentazione del futuro piazzale, al fine di evitare che i veicoli in uscita dallo stesso possano trasportare e successivamente rilasciare, sulla carreggiata stradale della S.P. 35, fango o detriti. Non sarà inoltre consentito l'impiego del piazzale per la movimentazione diretta di materiali verso la zona produttiva in attraversamento della carreggiata della S.P. 35.

Dalla planimetria della nuova sistemazione (Tav. 7) si rileva che tra l'area di lottizzazione e la sede stradale della S.P. 35 di Malosco viene mantenuta la strada comunale con fondo stradale in stabilizzato. Si prescrive che la strada comunale sia pavimentata in asfalto per un tratto di metri 50 dall'intersezione con la strada provinciale, al fine di evitare il trasporto del materiale stabilizzato, di fango o detriti, sulla carreggiata della S.P. 35. Le acque di scorrimento intercettate dalla strada comunale non dovranno in alcun modo ruscellare incontrollate sulla S.P. 35.

Sempre nella medesima planimetria della nuova sistemazione, a valle dell'intersezione della S.P. 35 con la comunale Via Ogia, viene indicato il breve prolungamento di una strada privata esistente non pavimentata fino alla corrispondenza di un pozzettone 120x120 attualmente parzialmente fuori terra in cui convergono delle tubazioni provenienti dai locali interrati del complesso artigianale latistante. Si prescrive che il tratto di intersezione di detta stradina con la S.P. 35 sia opportunamente pavimentato al fine di evitare il trasporto di ghiaia o fango sulla carreggiata. Tale stradina, che si configura come un modesto terrazzamento alla base del muro di contenimento del piazzale a servizio delle attività produttive soprastanti, non potrà essere adibita a deposito di materiali né alla sosta di veicoli ingombranti se non temporaneamente per l'esecuzione di attività manutentive, a causa dell'eccessiva vicinanza alla strada provinciale che corre in fregio alla medesima. Le acque di scorrimento lungo detta stradina non dovranno ruscellare sulla latistante S.P. 35. Il pozzettone 120x120 dovrà essere convenientemente sistemato entro terra.

4. Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: "L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).";

5. Nell'area interessata dalla variante si segnala il passaggio della Ciclovia provinciale dell'alta Val di Non (denominata CV TN11 VAL DI NON), che ai sensi della L 2/2018 ha un valore gerarchico di tipo regionale e che si chiede di inserire nel PRG; il tracciato è riportato nel sito:

https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?lang=it&topic=15&bgLayer=orto2015&layers=ciclovie_pat,elementi_cicloviari_pat,bicigrill_pat,cippi_pat,contabici_pat,fontane_pat,ammcom&X=5119435.82&Y=654411.49&zoom=0&layers_visibility=true,true,true,true,true,true,false;

6. A titolo informativo, si ricorda che la sopraccitata L2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche." "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".

Per quanto riguarda la ciclovía di interesse provinciale, si segnala l'opportunità di non rappresentare i tracciati ciclabili non certi e non definiti; si ricorda inoltre che l'introduzione della nuova previsione richiede di essere accompagnata dagli eventuali studi di compatibilità, quando necessari.

Foreste

Con nota di data 28 febbraio 2023, prot. n. 163383, il Servizio Foreste ha comunicato che, visti gli elaborati allegati alla variante, gli interventi previsti non ricadono in ambiti di competenza.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

La variante in esame prevede l'ampliamento verso sud del perimetro del piano attuativo per specifiche finalità "PAG2", allo scopo di ottimizzare l'attività produttiva tramite una più efficiente distribuzione delle attività, dei macchinari e degli spazi di deposito. Come anticipato, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2108 di data 20 dicembre 2019, è stata approvata una variante al PRG che ha visto un primo ampliamento del piano attuativo in oggetto. Tale ampliamento aveva comportato la riduzione di aree agricole di pregio del PUP e relativa compensazione.

L'ampliamento oggetto della presente variante prevede la trasformazione di un ambito dalla destinazione "Area agricola locale" (articolo 49bis delle norme di attuazione di piano) alla destinazione "D1 – Aree produttive locali" soggetto a piano attuativo (articoli 43 e 44 delle norme di attuazione di piano).

Si evidenzia che l'operazione proposta si configura come ulteriore consumo di suolo ed è pertanto soggetta alle disposizioni previste all'articolo 18 della l.p. 15/2015. Si chiede di condurre le necessarie verifiche, adducendo elementi a riguardo della contrazione e/o del contenimento del suolo consumato, anche in virtù dell'ampliamento già intervenuto in epoca recente per motivazioni analoghe che ha comportato la riduzione di area agricola di pregio seppur oggetto di compensazione.

Si evidenzia in ogni caso che la nuova area produttiva costituisce ampliamento del piano attuativo "PAG2" come disciplinato all'interno dell'articolo 44 delle norme di attuazione di PRG. L'articolo dovrà essere integrato, non solo annoverando il riferimento alle nuove particelle catastali, ma indicando le disposizioni relative alla nuova area produttiva, che dovranno essere definite in coerenza con i principi e gli indirizzi del piano attuativo vigente. In particolare si richiama come "scopo del piano attuativo è di sistemare complessivamente le aree di modo da ricavare gli spazi necessari per l'attività produttiva esistente e dare priorità all'eliminazione del deposito di legname collocato attualmente nella zona agricola di pregio sotto la strada S.P.35 ed al risanamento acustico ed architettonico della zona individuata in cartografia con un asterisco".

Si richiamano a tal proposito i rilievi e quanto richiesto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nel proprio parere.

A fronte degli obiettivi che l'Amministrazione comunale si è posta con l'introduzione della previsione di piano attuativo e della richiesta dell'ulteriore estensione dello stesso con conseguente occupazione di suolo, al fine di poter esprimere una valutazione sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, si chiedono ulteriori elementi di chiarimento rispetto allo stato di attuazione delle finalità di interesse pubblico volte alla conservazione e valorizzazione del territorio comunale sottese al piano attuativo PAG2, anche in riferimento allo stato reale dei luoghi.

Si rileva inoltre che le aree alla variante n. 1 ricadono all'interno del perimetro definito in legenda come "difesa paesaggistica" con riferimento all'interno delle norme al Titolo IV - "Criteri per l'esercizio della tutela paesaggistica e ambientale". Gli articoli al Titolo IV declinano differenti criteri di tutela a seconda della destinazione urbanistica dell'area. Si evidenzia pertanto come la modifica di destinazione della stessa abbia effetto anche rispetto agli indirizzi in tema di tutela paesaggistica. Tale elemento dovrà emergere all'interno della relazione illustrativa di variante.

Si evidenzia che la valutazione completa della nuova previsione insediativa proposta dal piano dovrà essere rinviata in ultima analisi all'adozione definitiva, quando si avrà il quadro completo degli elementi richiesti.

Si prende atto che la proposta di variante al Piano attuativo "PAG2" è stata preliminarmente esaminata dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non, che con deliberazione n. 126/2022 di data 1 giugno 2022 ha concesso l'autorizzazione paesaggistica subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: *"il cordolo a sostegno della barriera stradale sia posto interno alla scogliera, al fine di limitarne l'impatto visivo dalla sottostante S.P. n. 35"* e *"si ribadisce la prescrizione impartita nella seduta CPC di data 10.03.2020, di cui alla deliberazione n. 46/2020, ovvero "si preveda una fascia a verde sui lati più visibili del lotto, utilizzando idonee alberature di tipo locale a latifoglie, quali il carpino; ciò al fine di ottenere una soluzione atta a limitare e contenere l'impatto paesaggistico delle opere stesse nel contesto ambientale attualmente esistente."* Il dispositivo di prima adozione dà atto di tali indicazioni e dichiara che esse sono state integrate negli elaborati del piano attuativo allegato alla variante. E' opportuno che esse siano tradotte anche all'interno delle norme di attuazione di piano e della cartografia, per quanto consono alla scala di definizione della stessa.

Modifiche ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale

Si segnala che il piano urbanistico provinciale individua nella porzione settentrionale dell'area di variante un lembo di area agricola di pregio. Tale individuazione appare residuale, pertanto si ritiene che lo stralcio della stessa possa rientrare nella precisazione dei perimetri che le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale assegnano alla competenza del PRG, ed in particolare l'articolo 38 comma 11 con rimando all'articolo 37 comma 9 e articolo 11 comma 4. La trattazione della tematica dovrà essere resa in forma espressa all'interno della relazione illustrativa di piano e della delibera di adozione definitiva.

NORME DI ATTUAZIONE

E' necessario che in sede di adozione definitiva sia prodotto il documento della norme di attuazione del PRG, anche per estratto, nella versione finale e di raffronto.

Usi civici

La deliberazione di prima adozione e la documentazione di variante non danno atto se la variante in oggetto interessi aree assoggettate a vincolo di uso civico.

In risposta a richiesta di chiarimento espressa dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il Comune ha chiarito che le aree oggetto di variante "sono di proprietà privata e quindi non assoggettate a usi civici".

E' necessario che il dispositivo di deliberazione e la documentazione di piano siano integrati affrontando la tematica richiamando quanto previsto ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 24 giugno 2005, n. 6.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Borgo d'Anania, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MF/



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI
BORGO D'ANAUNIA
SEDE

S013/18.2.2-2023-12/MF - GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO: Comune di BORGO D'ANAUNIA: Variante non sostanziale al PRG di Malosco - conseguente all'approvazione della variante al piano attuativo a fini produttivi di iniziativa privata PAG2 in via Ogià. Rif.to delib. cons. n. 5 del 20 aprile 2023 - adozione definitiva (pratica n. 2996).

Con deliberazione consiliare n. 44 del 29 dicembre 2023 il Comune di Borgo d'Anaunia ha adottato in prima istanza una variante non sostanziale al PRG per la modifica di un piano attuativo con effetto di variante al PRG. In data 12 gennaio 2023, prot. n. 24911, è stata trasmessa la documentazione determinando l'avvio del procedimento.

Con nota di data 27 gennaio 2023, prot. n. 74642, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento richiedendo chiarimenti in merito all'eventuale mutamento di destinazione urbanistica di beni gravati da uso civico tra le modifiche proposte dalla variante. I chiarimenti richiesti sono pervenuti in data 30 gennaio 2023, prot. n. 77358, determinando il riavvio del procedimento. Con nota di data 21 febbraio 2023, prot. n. 144507, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 7 della l.p. 23/1992 tenuto conto delle esigenze istruttorie emerse, ha sospeso il procedimento per ulteriori 10 giorni.

Il giorno 6 marzo 2023 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame della variante e per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità, convocata con nota del 21 febbraio 2023, prot. n. 144502.

Con nota di data 9 marzo 2023, prot. n. 191159, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune di Borgo d'Anaunia il proprio parere n. 8/23 di data 7 marzo 2023 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione consiliare n. 5 di data 20 aprile 2023, il Comune di Borgo d'Anaunia ha definitivamente adottato la variante in oggetto, pervenuta il 27 aprile 2023, prot. n. 315138, determinando l'avvio del procedimento di approvazione del piano.

La deliberazione di adozione definitiva, in linea con i contenuti della circolare del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica della Provincia autonoma di Trento di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 ad oggetto: "Legge provinciale per il governo del territorio 2015, informatizzazione delle

procedure urbanistiche ed edilizie. Presentazione in formato digitale dei piani urbanistici.”, fa riferimento espresso al formato digitale degli elaborati.

La deliberazione di adozione definitiva informa della pubblicazione dell'avviso di adozione preliminare e del contestuale deposito della variante per 30 giorni consecutivi a partire dal 3 gennaio 2021. Relativamente ai contenuti della variante definitivamente adottata, la delibera di adozione definitiva rende noto che durante il periodo di deposito degli atti della prima adozione non sono pervenute osservazioni.

La variante definitivamente adottata ha infine visto la parziale revisione dei relativi contenuti e delle disposizioni normative per i quali lo scrivente Servizio aveva richiesto modifiche o integrazioni. Si rileva che non è stato redatto un documento specifico contenente gli elementi di controdeduzione al parere n. 8/23 di data 7 marzo 2023.

Elementi della variante

Gli atti allegati alla delibera di adozione definitiva della variante comprendono la relazione illustrativa, gli elaborati cartografici nella versione vigente, di raffronto e finale, la verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica, i documenti di verifica delle interferenze tra le aree variate e la Carta di Sintesi della Pericolosità, l'estratto delle norme di attuazione nella versione di raffronto e finale. Allegati alla deliberazione n. 5 di data 20 aprile 2023 e trasmessi unitamente al piano urbanistico in esame, sono depositati gli elaborati di cui al piano attuativo per specifiche finalità “PAG2”.

Elementi del piano attuativo

Allegati alla deliberazione n. 8/23 e trasmessi unitamente al piano urbanistico in esame, sono depositati gli elaborati di cui al piano attuativo per specifiche finalità “PAG2” di iniziativa privata, costituiti da relazione tecnica, estratti cartografici e documentazione fotografica, relazione geologica-geotecnica-idrogeologica, elaborati cartografici comprensivi della suddivisione delle zone del piano attuativo e delle planimetrie di rilievo, stato autorizzato, progetto e raffronto, sezioni e particolari tipologici. Si segnala che il documento “Documentazione di previsione di impatto acustico, redatta ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”,

In merito alla richiesta di chiarimento relativa al soddisfacimento dei contenuti minimi del piano attuativo come definiti dalla l.p. 15/2015 all’articolo 49 e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale all’articolo 5, si prende atto che la delibera di adozione definitiva dichiara che l’Amministrazione comunale non ha ritenuto necessario apportare modifiche agli elaborati del piano attuativo per specifiche finalità “PAG2”. Si dichiara che “non è infatti prevista l’elaborazione del documento delle Norme d’attuazione del Piano attuativo, in quanto le specifiche previsioni normative sono state assimilate all’interno delle Norme d’attuazione della variante al PRG; inoltre, per effetto delle variazioni previste, che non incidono sui rapporti con l’Amministrazione comunale stabiliti all’epoca di approvazione del Piano attuativo, non si ritiene neppure necessaria la stipula di una convenzione di lottizzazione, posto inoltre che l’intera area produttiva risulta completamente urbanizzata ed utilizzata a scopo edilizio.”

Si evidenzia che, come richiamato all’articolo 5, comma 6 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, la valutazione di impatto acustico è un allegato del piano attuativo. La deliberazione di adozione definitiva lo annovera tra gli elaborati della variante al PRG. Allo stesso modo si richiama che gli estratti tavolari ed il contratto di affitto sono allegati del piano attuativo e che è necessario dichiarare la corrispondenza di tali documenti con quanto richiesto ai sensi dell’articolo 5, comma 7.

Si evidenzia che la documentazione di piano attuativo sembra far riferimento all’approvazione di un nuovo piano attuativo mentre l’operazione compiuta, come individuata all’interno della deliberazione di prima adozione e della documentazione di variante al PRG si configura come variante per ampliamento del piano attuativo approvato “PAG2”.

Analisi degli elaborati cartografici

In merito all’osservazione riportata nel parere n. 8/23 rispetto alla presenza di una previsione di viabilità locale esistente in corrispondenza della p.f. 922/7 di cui non si trova riscontro nello stato reale dei luoghi, il Comune ha introdotto in adozione definitiva una nuova variante che prevede lo stralcio della viabilità locale esistente con trasformazione delle aree in area agricola locale ed area agricola di pregio, riconducendola ad errore materiale. Non sono stati forniti gli elementi per poter riconoscere come tale la tipologia di variante. Si ritiene opportuno stralciare la modifica dalla presente variante e conservare l’osservazione posta dallo scrivente Servizio come promemoria nell’ambito delle rettifiche da attuare con successiva variante di carattere generale.

Valutazione ambientale strategica

La deliberazione di adozione definitiva dà atto degli esiti della valutazione ai sensi dell'articolo 20 della l.p. 15/2015, evidenziando che le varianti introdotte non producono effetti significativi sull'ambiente e che pertanto la variante non deve essere sottoposta a procedura di rendicontazione urbanistica.

Gli elementi di approfondimento in tema di valutazione ambientale strategica sono contenuti all'interno del documento "Verifica di assoggettabilità".

Si chiede di verificare che le valutazioni condotte soddisfino quanto richiesto dal d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m..

A titolo collaborativo, si segnala che rispetto alla verifica di coerenza interna si dichiara che "la variante in oggetto non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti" e che non vi siano modifiche al sistema insediativo, produttivo e commerciale. Si ricorda che la variante trasforma un'area agricola, non specificamente destinata all'insediamento, in area produttiva, che costituisce una destinazione insediativa.

Si rileva inoltre che il parere n. 8/23 aveva evidenziato come la variante proposta sia soggetta alle verifiche di cui all'articolo 18 della l.p. 15/2015. Il citato articolo stabilisce che tali verifiche debbano essere ricondotte all'interno della valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20. Si ritiene pertanto che la verifica di assoggettabilità dovrebbe essere integrata in merito nelle controdeduzioni e che debba altresì essere prodotta l'autovalutazione del piano.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Si sollecita l'Amministrazione a provvedere all'aggiornamento complessivo dell'apparato normativo tramite variante successiva.

Si prende atto che è stato prodotto il documento "Verifica interferenza CSP" e la tavola n. 4 di verifica delle interferenze con la Carta e che le aree oggetto di modifica ricadono in aree P1 con penalità trascurabile o assente.

Tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo

In merito all'adozione definitiva della variante in esame l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con nota di data 10 maggio 2023, prot. n. 350160, ha espresso il seguente parere:

"TUTELA DELL'ARIA E AGENTI FISICI

Matrice "Rumore"

Fatto salvo quanto precedentemente espresso dallo scrivente Settore nella nota prot. n. 160109 dd. 27.02.2023, i cui contenuti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente espressione, la redazione di nuovi strumenti urbanistici o l'adozione di varianti alle destinazioni d'uso necessitano di riconoscere adeguate forme di salvaguardia in modo da prevenire o contenere i prevedibili disturbi indotti alla popolazione esposta al rumore. A tal riguardo, spiccano certamente in modo positivo le precauzioni assunte nella definizione del Piano Attuativo PAG2 maturate dall'art. 44 delle Norme di attuazione alla Variante Puntuale per PAG 2, fra le quali:

- la completa eliminazione del deposito legname nell'area agricola di pregio sotto la strada S.P. 35;
- l'utilizzo esclusivo come deposito di legname grezzo e non lavorato sulle pp. ff. 250, 251/1, 251/2, 252, 253/1 e 253/2, nonché il divieto di eseguire lavorazioni quali scortecciatura, taglio e simili;
- l'assoggettabilità a risanamento acustico dell'area posta ad ovest della strada comunale;
- la predisposizione di una "rete di monitoraggio" del rumore con dati in tempo reale consultabile dall'Ufficio Tecnico comunale;
- oltretutto, in generale, la raccomandazione che il Piano attuativo ponga particolare attenzione al rispetto dei valori limite al rumore.

A fronte di tali utili elementi di salvaguardia, permane tuttavia ancora una certa particolare preoccupazione circa la scelta di collocare sulle pp. ff. 226/4, 227/1, 228/1, 228/2, 229 e 230 la scortecciatura, il cui livello di potenza sonora (Lw) è nell'ordine dei 105 dB(A) (livello desunto dai livelli misurati in occasione della campagna di rilevamento del giugno 2003 disposta dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Trento), giacché nelle immediate vicinanze sono presenti dei ricettori (edifici) destinati ad uso abitativo e ad attività

ricettive, per i quali la produzione di rumori potrebbe costituire un elemento in contrasto con le loro legittime fruizioni.

Fatto comunque salvo che l'impiego di macchinari rumorosi dovrà, in ogni caso, essere assoggettato ad una specifica preventiva valutazione (ex art. 8, c. 4, L.447/95) per mezzo della quale definire le modalità di utilizzo ed i relativi presidi, permane, quale elemento incoercibile, l'esigenza di salvaguardare le preesistenti destinazioni d'uso, affinché le stesse non subiscano effetti pregiudizievoli al loro utilizzo. Pertanto, perseverando nel principio del diritto ambientale della UE che segue l'approccio "prevenire è meglio che curare", risulta necessario avere riguardo dell'effettiva fruibilità dei luoghi, al fine di evitare interessi tra loro confliggenti che potrebbero indurre ad un irragionevole, se non addirittura ingiustificato, sacrificio. Ne consegue che l'espansione di un'area produttiva a ridosso di ambienti abitativi, ancorché non coerente con le logiche di salvaguardia ambientale, presuppone comunque la verifica circa la compatibilità dell'attività esercitata con la normativa riguardante il rispetto delle disposizioni in materia inquinamento acustico e, qualora in contrasto, intraprendere azioni per reprimerlo (allontanamento, confinamento o sostituzione dei macchinari rumorosi) secondo le vigenti disposizioni di Legge."

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Viabilità

Prendendo atto che il piano attuativo non è corredato da proprie norme di attuazione, si chiede di integrare l'articolo 44 delle norme di attuazione del PRG con le seguenti prescrizioni, come richiesto nel parere congiunto del Servizio Opere stradali e ferroviarie e del Servizio Gestione strade della Provincia sulla prima adozione:

"Tutte le opere da realizzare in fascia di rispetto stradale rientranti nella perimetrazione del centro abitato di Malosco dovranno essere formalmente assentite dal Servizio Gestione strade con il rilascio, nei modi previsti, dell'apposito nulla osta al Comune sulla base del progetto depositato dal proponente i lavori.

La strada comunale posta tra l'area di lottizzazione e la sede stradale della S.P. 35 di Malosco dovrà essere pavimentata in asfalto per un tratto di metri 50 dall'intersezione con la strada provinciale, al fine di evitare il trasporto del materiale stabilizzato, di fango o detriti, sulla carreggiata della S.P. 35. Le acque di scorrimento intercettate dalla strada comunale non dovranno in alcun modo ruscellare incontrollate sulla S.P. 35.

A valle dell'intersezione della S.P. 35 con la comunale Via Ogia, viene indicato il breve prolungamento di una strada privata esistente non pavimentata fino alla corrispondenza di un pozzettone 120x120 attualmente parzialmente fuori terra in cui convergono delle tubazioni provenienti dai locali interrati del complesso artigianale latitante. Il tratto di intersezione di detta stradina con la S.P. 35 dovrà essere opportunamente pavimentato al fine di evitare il trasporto di ghiaia o fango sulla carreggiata. Tale stradina, che si configura come un modesto terrazzamento alla base del muro di contenimento del piazzale a servizio delle attività produttive soprastanti, non potrà essere adibita a deposito di materiali né alla sosta di veicoli ingombranti se non temporaneamente per l'esecuzione di attività manutentive, a causa dell'eccessiva vicinanza alla strada provinciale che corre in fregio alla medesima. Le acque di scorrimento lungo detta stradina non dovranno ruscellare sulla latitante S.P. 35. Il pozzettone 120x120 dovrà essere convenientemente sistemato entro terra."

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

In merito alle verifiche da condurre ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 in coerenza con il principio di limitazione del consumo di suolo, in adozione definitiva la relazione illustrativa viene integrata dal capitolo "Limitazione del suolo (l.p. 15/2015 – art. 18). Al suo interno l'Amministrazione comunale fornisce in modalità descrittiva le motivazioni per cui il nuovo lotto produttivo in ampliamento dell'area produttiva esistente permette la razionalizzazione della logistica aziendale, escludendo di conseguenza la possibilità di alternative localizzative.

In merito si richiama quanto indicato all'articolo 18 comma 1 lettera e) della l.p. 15/2015, rilevando che non viene resa una ricognizione con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate sulla base dei contenuti del PRG vigente nell'ambito del territorio comunale. Si chiede che il documento venga integrato e ricondotto anche all'interno del documento relativo all'autovalutazione del piano.

Modifiche ai contenuti del nuovo Piano urbanistico provinciale

Si segnala che il piano urbanistico provinciale individua nella porzione settentrionale dell'area di variante un lembo di area agricola di pregio. Tale individuazione appare residuale, pertanto si ritiene che lo stralcio della stessa possa rientrare nella precisazione dei perimetri che le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale assegnano alla competenza del PRG, ed in particolare l'articolo 38 comma 11 con rimando all'articolo 37 comma 9 e articolo 11 comma 4. La trattazione della tematica è stata resa in forma espressa all'interno della relazione illustrativa di piano e della delibera di adozione definitiva.

NORME DI ATTUAZIONE

In adozione definitiva è stato fornito l'estratto delle norme di attuazione del PRG integrato delle modifiche introdotte dalla variante.

Usi civici

La deliberazione di adozione definitiva attesta che la variante in oggetto non interessa aree assoggettate a vincolo di uso civico, come evidenziato all'interno della relazione illustrativa al capitolo "Verifica usi civici".

Conclusione

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto, come sopra descritto. Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati in formato digitale modificati secondo quanto sopra indicato.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

BORGO D'ANAUNIA 2996

Impronta	Nome Originale
V1 35C8CC2D9044E8B7365D7885A32626F81E17FCF1444C7C0C97BF5C06604BDCF9	2996APPROVATO_Verifica di assoggettabilita.pdf.p7m
V1 1120BFD3E57D29F7B6024FAA91946F76A3DCE9DEE5DCEFACA3EA7F9D3300E8D	2996APPROVATO_Verifica CSP.pdf.p7m
V1 47181F1884C0AA629AE6BD1CDC18AEFB3CFEFC655883DD56F8B83E1DB53650FB	2996APPROVATO_TAVOLA 4 CSP.pdf.p7m
V1 F981B0768B4481B8063B742AAEEF1A268F9DBBFD8714369E5C9F453563900BF5	2996APPROVATO_TAVOLA 3 TSU RAFFRONTATO 2000.pdf.p7m
V1 DF86371673D7CEC5CF95651ED51E8809309226E8C0C19CF81D406861FE4CD408	2996APPROVATO_TAVOLA 2 TSU FUTURO 2000.pdf.p7m
V1 166D9B492D54DBF084A9177FD479DF832BFB7553E1AE587C0E9E7A7580267B83	2996APPROVATO_TAVOLA 1 TSU AUTORIZZATO.pdf.p7m
V1 8B8DF641C1F2E4A59C2C07AAAE229B07DCE6BA4002AFD72C856987EB12038CDC	2996APPROVATO_Relazione illustrativa PRG.pdf.p7m
V1 16DB0F950F9BBFA57DF3CF6C3FD52734FF36D806FBE70D452FEF5181DA493774	2996APPROVATO_Norme di attuazione.pdf.p7m
V1 9EEB2C407E79010C4F2941BA56DA46B02E3D9DDB354CAC56A11F9738529D47E2	2996APPROVATO_Norme di attuazione comparative.pdf.p7m
V1 21C354DB5C38DCA72562F1041A4038E0AE7EF7B9B5670DE4B8577CA283AC572B	2996APPROVATO_Documentazione previsione impatto acustico.pdf.p7m
V1 494848F342CB176E81A13B5CDE90EBD614B69F7EAA6EA9BF34048CEA4C4CF433	2996APPROVATO_Considerazioni di riscontro e precisazioni.pdf.p7m